



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale "Maria Piazzoli"

Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG) Tel. 035.512102

e-mail: bgic867007@istruzione.it pec: bgic867007@pec.istruzione.it

sito web: www.icranica.edu.it

Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161



Circ. 194

Ranica, 6 febbraio 2022

Alle famiglie e al personale
dell'Istituto Comprensivo

OGGETTO: misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Nota Prot. n. 9862/2022 ATS Lombardia, Disposizione Prot. n. 14008 del 06.02.22 ATS Bergamo, Nota Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia n. 2638 del 06.02.22)

A integrazione delle Circolari n. 90-91-92 del 5 febbraio 2022, si comunica che USR Lombardia e il Dipartimento di igiene e Prevenzione sanitaria hanno dato indicazioni sull'applicazione del Decreto legge n. 5 del 04.02.22 e delle relative disposizioni sanitarie nel sistema scolastico. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

SOGGETTI CONTATTI

Tutte le misure didattiche già disposte dalla scuola ai sensi della precedente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma e vengono aggiornate con le seguenti modalità:

. Scuola dell'Infanzia

Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. L'attività didattica riprende in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 non si applica agli alunni fino ai 6 anni.

Scuola Primaria

Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli operatori scolastici sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. Non è più quindi necessario l'effettuazione del tampone a T0 e a T5.

Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la presentazione del referto di un tampone negativo. In questi casi l'attività didattica riprende in presenza con l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per docenti e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.

Scuola Secondaria di Primo grado

Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena disposte prima di venerdì 04 febbraio 2022 compreso. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del detto periodo.

Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni possono rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire da 5 giorni dopo l'ultimo contatto con il secondo caso positivo, con l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

Pertanto per coloro che:

1. siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall'ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all'esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;

2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nel nido/infanzia), possono interrompere la quarantena/autosorveglianza con l'obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni;

3. sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L'attività di testing è da intendersi sospesa.

Per le casistiche sopra descritte non si rende necessario l'invio da parte di ATS di alcuna comunicazione/rivalutazione dei provvedimenti in essere alle famiglie.

SOGGETTI POSITIVI

Il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale:

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita. Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Alessandra Feroldi

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993

Il responsabile dell'esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina

Z:\10_COMUNE\CIRCOLARI_INTERNE\2021-2022\Circolari_a.s._2021-2022\Circ...Nuove_misure_urgenti_inerenti_frequenza_scolastica.docx